

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1338

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**RAMELLA, LODI FAUSTINI FUSTINI ADRIANA, BELARDI
MERLO ERIASE, ROSOLEN ANGELA MARIA, CURCIO,
MOLINERI ROSALBA, GIANNI, NAPOLETANO, FERRARI
MARTE**

Presentata il 23 gennaio 1980

Nuove norme sulla rivalutazione delle rendite erogate dall'INAIL e sugli assegni per assistenza personale continuativa ai grandi invalidi del lavoro

ONOREVOLI COLLEGHI! — Esistono nel sistema previdenziale degli infortuni sul lavoro due macroscopiche ingiustizie che discriminano i mutilati ed invalidi del lavoro dal resto dei lavoratori.

Ci riferiamo alla rivalutazione delle rendite ed agli assegni continuativi per i liquidati in capitale, che avvengono ogni tre anni, ed all'assegno di assistenza personale continuativa ai grandi invalidi che è ancora fermo, sia sotto l'aspetto retributivo (lire 35.000 mensili per l'industria e lire 30.000 per l'agricoltura) sia sotto quello normativo, al 1965.

1. — *Le rendite.*

Esaminiamo per primo il problema delle rendite.

La «rendita vitalizia infortunio» è un risarcimento del danno che il lavoratore

ha subito a seguito dell'infortunio o di malattia professionale. Questo risarcimento viene quantificato prendendo come parametro la retribuzione media del lavoratore all'atto dell'infortunio o all'insorgere della malattia.

È evidente quindi lo stretto legame fra salario e rendita. Ora, mentre il salario del lavoratore non invalido è soggetto ad incrementi trimestrali per effetto della contingenza, la retribuzione media che viene considerata per stabilire l'importo delle rendite, viene aggiornata sulla base di tali incrementi soltanto ogni tre anni.

Potrebbe capitare a un lavoratore che si infortuni oggi di vedersi quantificata la rendita in proporzione ai salari di due anni fa (1° luglio 1977). Il danno economico che ne deriva è notevole.

Bisogna quindi porre urgente rimedio a questa situazione di disagio nella quale si trovano ingiustamente i mutilati ed in-

validi del lavoro, portando il meccanismo automatico di adeguamento delle rendite dalla scadenza triennale almeno a quella annuale.

In questa scelta siamo confortati anche dal recente provvedimento legislativo (decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915) che ha inserito tale concetto anche in materia di pensioni di guerra, che hanno la stessa natura di « risarcimento » di quella INAIL. Per esse si è istituito, a partire dal 1980, l'aggancio automatico al costo della vita con decorrenza 1° gennaio di ogni anno.

Occorre inoltre rilevare che l'adeguamento delle polizze assicurative INAIL, che è proporzionale ai salari in generale ed al numero degli infortuni in particolare per ogni ditta subisce un aggiornamento annuale.

Da questa situazione derivano conseguenze contraddittorie: ad esempio, nel triennio 1° luglio 1974/1° luglio 1977 lo aumento delle rendite per l'industria è stato pari all'81,59 per cento ed agli invalidi è stato concesso alla fine del triennio, mentre l'INAIL aveva incassato i premi con aumenti di circa il 27 per cento ogni anno. Anche sulla base di questa considerazione esce rafforzata la necessità di eliminare questa ingiustizia nei confronti dei mutilati ed invalidi del lavoro.

2. — *Assegno di assistenza personale continuativa.*

Per quanto riguarda l'assegno di APC ai grandi invalidi, la situazione è ancora più grave, sia sotto l'aspetto economico che normativo.

Premettiamo che questo beneficio spetta ad un numero ristretto di grandi invalidi assolutamente non auto-sufficienti — 8 tipi di menomazione secondo la tabella dell'allegato n. 3 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 30 giugno 1965, n. 1124 — e che quindi questo meccanismo scatta soltanto quando l'invalido ha effettivamente bisogno di assistenza 24 ore su 24.

L'invalido oggi percepisce per pagare chi lo deve assistere la somma di lire 35

mila mensili, se proveniente dal settore industria, lire 30 mila se dall'agricoltura.

Queste cifre si commentano da sé. Si consideri che se questo handicappato non trovasse nessuno disposto ad assisterlo per quella cifra, molto spesso finirebbe in un ospedale dove la società si vedrebbe costretta a sborsare in un giorno di più di quanto oggi spende al mese.

Questa non vuole essere una affermazione cinica, molto più cinico è mantenere questi cittadini in tale condizione di grave disagio.

Il risultato di questo colpevole ritardo nell'affrontare e risolvere il problema è che l'invalido, non avendo autonomia economica, deve dipendere unicamente dall'affetto, dalla sensibilità, dalla pietà talvolta di qualcuno, nei casi più fortunati dall'altro coniuge.

Ma qui cominciano i guai per chi presta l'assistenza: se si tratta di estraneo la cifra a disposizione non basta nemmeno per versare i contributi previdenziali obbligatori; se si tratta del coniuge, fermo restando il problema economico, la legge vieta anche il rapporto di dipendenza ai fini della regolarizzazione della posizione previdenziale. Accade così che il coniuge molto spesso, per prestare questa assistenza, non possa più esercitare alcuna attività lavorativa e che la famiglia abbia come unico sostegno la rendita infortunio dell'invalido. Se l'invalido muore per cause non dipendenti dall'infortunio, abbiamo purtroppo molti esempi, quella famiglia rimane senza alcun sostentamento, non avendo il superstite nessun versamento previdenziale ai fini del diritto a pensione. Eppure ha lavorato una vita!

Come rimediare allora a tanta ingiustizia?

Bisogna ancora una volta apportare le necessarie modifiche al testo unico che disciplina l'INAIL (decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124), elevando da subito l'importo dell'Assistenza personale continuativa ad un minimo dignitoso che consenta di retribuire ed assicurare l'accompagnatore, inserendo contemporaneamente una norma di legge che consenta l'assicurazione previdenziale an-

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

che nel caso che il rapporto si costituisca fra coniugi.

La modifica al testo unico dovrà comportare anche il meccanismo di rivalutazione automatica annuale già previsto per le rendite.

Giova ricordare anche in questo caso, come il problema abbia trovato recente

disciplina per la categoria degli invalidi di guerra attraverso il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, dalla lettura del quale si evidenzia macroscopicamente quanto anacronisticamente sia a tutt'oggi il trattamento ancora riservato agli invalidi del lavoro con necessità di accompagnatore.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Rivalutazione annuale delle rendite INAIL nell'industria).

La retribuzione media giornaliera assunta ai fini della liquidazione delle rendite per inabilità permanente, e delle rendite ai superstiti, di cui al quarto comma dell'articolo 116 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, è fissata, a partire dal 1° gennaio 1981, per ogni anno, non oltre il mese di marzo, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sulle retribuzioni assunte a base della liquidazione della indennità per inabilità temporanea assoluta da infortuni sul lavoro avvenuti e da malattie professionali manifestatesi nell'esercizio precedente e definiti nell'esercizio stesso.

ART. 2.

Il sesto comma dell'articolo 116 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, è abrogato.

ART. 3.

Il settimo comma dell'articolo 116 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, è sostituito dal seguente:

« Le rendite in corso di godimento all'inizio di ogni anno, sono riliquidate, su retribuzioni variate in relazione alle accertate variazioni salariali considerate dal decreto interministeriale di cui al quarto comma del presente articolo ».

ART. 4.

Ai fini di quanto disposto all'ultimo comma dell'articolo 116 del decreto del

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, restano confermati fino al 31 dicembre 1980 i limiti della retribuzione annua fissati con decreto ministeriale 28 luglio 1977.

ART. 5.

Il secondo comma dell'articolo 118 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, è sostituito dal seguente:

« Le rendite liquidate sulle retribuzioni convenzionali previste dal presente articolo sono riliquidate ogni anno a norma dell'articolo 116, sulla base delle retribuzioni convenzionali in vigore alla scadenza di ciascun anno; in mancanza di retribuzioni convenzionali cui fare riferimento si applica il disposto del settimo comma dell'articolo 116 ».

Il terzo comma è abrogato.

ART. 6.

(Rivalutazione annuale delle rendite INAIL per i lavoratori agricoli).

Le rendite per inabilità permanente e per morte e le misure della indennità da inabilità temporanea, di cui all'articolo 234 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono revisionate ogni anno in base alle variazioni dell'indice salariale relativo ai salari lordi minimi contrattuali dei lavoratori della agricoltura, al netto degli assegni familiari, quali risultano accertati dall'Istituto centrale di statistica. A tale effetto, entro il mese di gennaio di ogni anno, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale determina con proprio decreto, di concerto col Ministro del tesoro, il nuovo salario convenzionale sulla cui base debbono riliquidarsi le rendite in atto e la nuova misura dell'indennità per inabilità temporanea.

Per stabilire la variazione avvenuta nel primo anno, si fa riferimento all'indice

della rilevazione immediatamente precedente al 1° gennaio 1980 effettuata dall'Istituto centrale di statistica.

ART. 7.

(Assegno assistenza personale continuativa per i grandi invalidi del lavoro).

L'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, è sostituito dal seguente:

« Nei casi di invalidità permanente assoluta conseguente a menomazioni elencate nella tabella n. 3 allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nei quali sia indispensabile una assistenza personale continuativa, agli invalidi è concessa una indennità di accompagnamento, non reversibile, a solo titolo di minorazione, dell'importo di lire 380 mila mensili.

Tale indennità è liquidata anche nel caso che il servizio di accompagnamento ed assistenza venga disimpegnato da un familiare dell'invalido.

Tale indennità verrà rivalutata ogni anno nella misura stabilita dai criteri dettati dagli articoli 116, 117, 118 e 234 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, così come modificati dalla presente legge ».